

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 4231</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 697)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**TOIA, BASTIANONI, COVIELLO, BAI DOSSI, GAGLIONE,  
LIGUORI, VERALDI, FILIPPELLI, SOLIANI, DENTAMARO**

---

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 luglio 2003*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

« *b*-ter) qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, additivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano pre-

senti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 parti per milione, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: *“il prodotto contiene glutine”* ».

2. È fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.

